

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2731**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BETTAMIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2004**

—————

Riapertura dei termini di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si vuole dare definitiva soluzione alla problematica relativa ai lavoratori del pubblico comparto, ai quali ancora oggi, a causa di una legislazione carente, non viene riconosciuta l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita.

La questione venne affrontata già nel 1993 dalla Corte costituzionale, che con sentenza n. 243 del 1993, dichiarò illegittimo l'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non prevedeva il computo nella buonuscita dell'indennità integrativa speciale.

Solo allora il Parlamento affrontò la questione ed approvò nel gennaio del 1994 la legge 29 gennaio 1994, n. 87, entrata in vigore il 6 febbraio 1995.

La legge n. 87 del 1994 tuttavia risolse solo parzialmente la problematica, in quanto

ammise al godimento del beneficio tutti coloro che, impiegati dello Stato e cessati dal servizio fino al giorno precedente alla entrata in vigore della legge stessa, non avevano ottenuto il computo dell'indennità integrativa nella determinazione della buonuscita, stabilendo il termine perentorio del 30 settembre 1994.

Senonchè la scarsa pubblicità data alla legge n. 87 del 1994 ed anche la brevità del termine assegnato, hanno determinato l'esclusione dal godimento del diritto di migliaia di dipendenti pubblici che non sono riusciti a presentare in tempo utile l'istanza.

Il presente disegno di legge propone dunque la riapertura dei termini per la presentazione della domanda per la riliquidazione della buonuscita con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, di cui alla citata legge n. 87 del 1994, sanando in tal modo la posizione di tutti coloro che si trovano nella anzidetta situazione di evidente discriminazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 400 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

